



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 15 Reg.

del 30/05/2019

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** ore **18:00** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Davide Masia

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Panepinto

Al momento dell'appello alle ore 18.00 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Dell'Imperio Maria</i>	NO	7	<i>Di Malta Angelina</i>	SI
2	<i>Masia Davide</i>	SI	8	<i>Fragapane Salvatore</i>	SI
3	<i>Giammona Teresa</i>	SI	9	<i>Mannino Filippo</i>	SI
4	<i>Matina Giovanni</i>	NO	10	<i>Mercurio Giacomo Emanuele</i>	SI
5	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI	11	<i>Fragapane Elisa</i>	SI
6	<i>Partinico Vincenzo</i>	SI	12	<i>Errera Gerardo</i>	NO

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°09 Assenti n°03

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Guaragno Debora R. Giammona Teresa e Mercurio Giacomo E.)

VERBALE N. 8 DEL 30/05/2019

Oggetto: Esame ed approvazione regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico.

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione allegata alla presente;

Il Presidente rilevato che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire invita i presenti a deliberare sull'argomento iscritto al punto 8 dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato:
voti a favore n.09 (unanimità).

Per quanto sopra,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore VI e VII



Via Vittorio Emanuele, 33
Tel. 0922/975901 - Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840
Part. Iva 02146780842

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:	ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

Premesso che:

- Il Sindaco con propria Determinazione N.09 del 04/04/2019 e ss.mm.ii., ha conferito l'incarico di Responsabile del VII Settore attribuendo all'Arch. Manlio Maraventano attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 109 del T.U.E.L.;
- È competenza del responsabile del VII settore provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;
- occorre provvedere ad una regolamentazione delle modalità di esecuzione degli interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, da parte di soggetti, sia pubblici che privati, con l'obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi, e consentendo, nel contempo la regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori;

Visto

- il regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico elaborato da questo ufficio che consta di n. 32 articoli oltre 1 allegato denominato Allegato tecnico "A";
- l'Ordinamento amministrativo regionale degli Enti Locali (O.R.E.L.) approvato con la legge 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche

Dato atto

che con successivo provvedimento lo stesso regolamento sarà sottoposto all'esame ed alla approvazione del Consiglio Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il “Regolamento per l’esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico”, composto da 32 articoli, oltre 1 allegato denominato Allegato Tecnico “A”, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile del Settore VII
(Arch. Manlio Maraventano)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Lampedusa li' 20 MAG. 2019

Il Responsabile del Settore VII
(Arch. Manlio Maraventano)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Lampedusa li' 20 MAG. 2019

Il Responsabile del Settore III
D.ssa Giada Balsamo



Comune di Lampedusa e Linosa

Provincia di Agrigento

SETTORE VII

*"Lavori Pubblici - Energia - Pubblica Illuminazione - Protezione Civile -
Edilizia Popolare - Edilizia Scolastica - Manutenzioni - Ambiente - Servizio Idrico Integrato - Rifiuti - Demanio"*

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con l'obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi, e consentendo, nel contempo, regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori.
2. Il rilascio della concessione allo scavo è vincolato alle priorità individuate dall'Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.
3. La concessione allo scavo si integra nella concessione di occupazione di suolo pubblico, di cui al D.Lgs. n. 446/97 e al regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada, si indicano le seguenti definizioni:
 - a) **Gestori di impianti tecnologici:** soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi;
 - b) **Privati:** soggetti privati, Enti o società che intervengono per proprie reti;
 - c) **Operatori Terzi:** soggetti privati, organismi o società che eseguono opere non a titolo di gestori di impianti tecnologici;
 - d) **Intervento:** lavorazione eseguita nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico per la posa di canalizzazioni finalizzate alla fornitura di un servizio;
 - e) **Scavo:** qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale, o del suolo ad uso pubblico effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere;
 - f) **Profondità di scavo:** minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo;
 - g) **Interrato:** posato direttamente nel terreno o in tubazioni posate nel terreno;
 - h) **Profondità di interrimento:** minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo, o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno;
 - i) **Impianto tecnologico sotterraneo:** sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo per la distribuzione di un servizio (acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc...);
 - j) **Condotta:** insieme di tubi, curve e accessori uniti tra loro per la distribuzione dell'acqua;
 - k) **Cavo elettrico:** conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di energia elettrica;
 - l) **Cavo di telecomunicazione:** conduttore uniformemente isolato, fibra ottica o insieme di conduttori o di fibre ottiche munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione;
 - m) **Struttura sotterranea polifunzionale:** galleria o cunicolo;
 - n) **Galleria:** passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
 - o) **Cunicolo:** trincea o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;

- p) **Polifora:** manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di energia elettrica e/o di telecomunicazione;
- q) **Condotto:** manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte;
- r) **Cameretta stradale:** manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenze;
- s) **Cameretta interrata:** manufatto ubicato in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta;
- t) **Pozzetto:** manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi, nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nel pozzetto;
- u) **Opere di protezione:** manufatti atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità di interrimento;
- v) **Manufatti multiservizi:** manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti;
- w) **Servizi a rete:** servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste, ubicata nel sottosuolo, una rete di distribuzione;
- x) **Tecnologie trenchless o microtunnelling:** tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Si intendono per interventi con lavori di scavo e ripristino tutte le modifiche e trasformazioni su suolo pubblico o di uso pubblico, sia pavimentato che in area verde.
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
 - a) interventi per la posa di condotte o cavidotti;
 - b) interventi per posa cavi con teleguida sotterranea o trenchless o microtunnelling;
 - c) interventi per allacciamenti e/o manutenzioni localizzate;
 - d) interventi per la realizzazione di un passo carrabile;
 - e) interventi per la riqualificazione della banchina stradale.
3. Si intendono per interventi per la posa di condotte o cavidotti tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo, **intendendo quale sviluppo lineare significativo uno sviluppo \geq a 100 cm.**
4. Si intendono per interventi per posa cavi con teleguida sotterranea tutti i lavori eseguiti nel sottosuolo, che non alterano la superficie del suolo pubblico o di uso pubblico.
5. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblici o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato, determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti, **intendendo per sviluppo lineare limitato uno sviluppo \geq a 50 cm.**
6. Si intendono interventi per realizzazione di passo carrabile tutti i lavori, da eseguirsi entro la sede stradale, necessari a consentire l'accesso dalla strada ad un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli.
7. Si intendono interventi per la riqualificazione della banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisire una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un migliore utilizzo della stessa.

TITOLO II

USO DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO

CAPO I - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

Programmazione e coordinamento degli interventi

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi e l'uso razionale dello stesso per i diversi servizi.
2. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) della concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessate;
 - b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire l'allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

Art. 5

Richiesta di concessione

1. La domanda per eseguire scavi, deve essere redatta in bollo, diretta al Responsabile del Settore VII - LL.PP. del Comune di Lampedusa e Linosa ed essere sottoscritta dal privato, Ente, Ditta o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico.
2. La domanda deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima della data richiesta di inizio lavori e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) denominazione della strada, numero civico e l'eventuale indicazione della località (in mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati identificativi dovranno essere indicate le coordinate geografiche);
 - c) descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori;
 - d) inizio presunto dei lavori e durata presunta;
 - e) nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell'impresa esecutrice e del Responsabile dei Lavori e Responsabile del Cantiere.
3. Ad ogni richiesta dovrà essere allegato, in duplice copia, il progetto esecutivo degli interventi che dovrà contenere:
 - a) relazione firmata da tecnico abilitato, la quale oltre alla precisa descrizione degli interventi di cui si richiede l'autorizzazione dovrà contenere:
 - a.1. lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere lo scavo stesso, i mezzi impiegati e la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel sottosuolo;
 - a.2. la data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti indispensabili, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico;
 - b) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, la lunghezza e la larghezza dello scavo, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi, l'individuazione dell'area pubblica da occupare per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
 - c) sezioni trasversali in scala adeguata (minimo scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze da cui risulti la localizzazione degli impianti, le caratteristiche dimensionali degli scavi e degli impianti, con indicazione dei materiali impiegati, di tutte le quote necessarie per definire l'intervento, le stratigrafie

- di riempimento e le dimensioni dei ripristini (spessori, materiali, quote altimetriche, lunghezza scavi, larghezza ripristini, ecc.);
- d) la pratica edilizia di riferimento (se esistente);
 - e) altri elaborati (es. Repertorio fotografico, stato preesistente intervento);
 - f) Stima redatta da tecnico abilitato, contenente:
 - f.1. Le quantità espresse in metri cubi da determinarsi in modo analitico e con l'ausilio di grafici, di rifiuti inerti che si presume verranno a determinarsi a seguito di scavi e demolizioni;
 - f.2. L'indicazione (ubicazione e denominazione) dell'impianto di smaltimento E/O recupero presso il quale verrà effettuato il conferimento dei rifiuti stessi;
4. Il Comune di Lampedusa e Linosa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una corretta valutazione tecnica ed amministrativa.
5. Alla richiesta di concessione ad eseguire scavi su suolo pubblico dovrà altresì essere allegata:
- a) documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria per operazioni tecniche e tecnico-amministrative (istruttoria e sopralluoghi);
 - b) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal tecnico di assunzione dell'impegno alla esecuzione dei lavori con le modalità di cui alla richiamata relazione e nel rispetto del presente regolamento.
6. Le imprese che eseguono scavi su incarico del Comune, sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda e dal pagamento degli oneri previsti. Si intendono autorizzate alla effettuazione degli scavi con la formalizzazione dell'affidamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
 - a) alla stipula di una garanzia breve, attraverso l'effettuazione di un deposito cauzionale pari a:
 - a.1) € 51,65 a ml di scavo, per una larghezza dello scavo stesso non superiore a 1 m;
 - a.2) € 51,65 a mq di scavo, per una larghezza dello scavo stesso superiore a 1 m;
 - b) il suddetto deposito sarà svincolato non prima di mesi 6 (mesi sei) dalla data di fine lavori dei ripristini o lavori stradali autorizzati, previa verifica degli adempimenti richiesti.
2. Alla stipula di una garanzia medio-lunga, da prestare mediante polizza fidejussoria (a favore esclusivo dell'Amministrazione Comunale) nella misura del 20% dell'importo netto dei lavori da autorizzare, per importi fino a € 10.000,00 e nella misura del 10% dell'importo netto dei lavori da autorizzare, per importi pari o superiori ad € 10.000,00, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata; tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della autorizzazione comunale, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle stesse, degli eventuali danni a sottoservizi comunali, o danni connaturati al cattivo ripristino dei lavori stradali od alla cattiva esecuzione del manto stradale; la garanzia di tale polizza cessa di avere effetto soltanto decorsi mesi 24 (mesi ventiquattro) dalla data di presentazione del fine lavori al protocollo comunale; il richiedente la autorizzazione, al fine di permettere l'esatta determinazione della misura della polizza fidejussoria, dovrà accludere alla domanda, originale del contratto per l'esecuzione dei lavori stipulato con Ditta, Società, Impresa o quant'altro di sua fiducia o in mancanza di questo il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire.
3. Alla presentazione di una polizza assicurativa della Ditta, Società, Impresa che eseguirà i lavori autorizzati, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) che possano avvenire durante i lavori; il massimale coperto da tale polizza non potrà essere inferiore ad € 500.000,00; la durata di detta polizza sarà dalla data di rilascio della autorizzazione comunale fino alla data di fine lavori.
4. Alla presentazione di copia del contratto di accettazione del conferimento, presso impianto autorizzato, dei materiali di risulta recuperati dallo scavo e dei formulari attestanti l'avvenuto conferimento.
5. Alla presentazione delle ricevute dell'avvenuto versamento dei diritti TOSAP.
6. Il deposito cauzionale è costituito a garanzia:
 - a) della regolare esecuzione dei lavori e di possibili danni alle opere comunali;

- b) dell'eventuale intervento d'ufficio per la rimozione delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale;
 - c) del pagamento delle tasse ed oneri dovuti ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.
7. Fermo quanto previsto dalle precedenti punti 1 e 2, il deposito cauzionale sarà svincolato dopo:
- a) essere decorsi mesi 6 dalla verifica positiva della regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura definitiva;
 - b) la verifica dell'avvenuto conferimento del materiale di risulta dello scavo presso impianto autorizzato;
 - c) la consegna di planimetrie e sezioni aggiornate, in scala adeguata (preferibilmente in scala 1:100), firmate da professionista abilitato, recanti l'effettivo percorso e l'effettiva quota degli impianti realizzati. In tali elaborati dovranno essere inoltre esattamente rilevate, in pianta ed in sezione, le interferenze (incroci e parallelismi) che si siano determinate e/o che si siano evidenziate durante le operazioni di scavo/posa, con altri impianti già esistenti nel sottosuolo.
8. In caso di inadempienza, il settore comunale competente potrà richiedere l'adeguamento di tutta la documentazione o dei lavori necessari per garantire il ripristino dello scavo e delle aree di pertinenza a regola d'arte, assegnando un termine finale, dopo il quale si procederà a nuova verifica. Permanendo inadempienze il deposito sarà trattenuto salvo ulteriori azioni, nel rispetto della legge, ove le inadempienze riguardassero le norme sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7

Tempistica

1. Il Responsabile del settore comunale competente fisserà la data di inizio dei lavori modificando se necessario la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi.
2. All'atto del rilascio della concessione, il settore comunale competente dovrà pertanto confermare la congruità del tempo di lavorazione richiesto nella domanda, ovvero ridurre detto tempo, imponendo, ove ritenuto necessario per motivi contingenti, con particolare riguardo a quelli del traffico, l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e, se del caso, di notte (in casi eccezionali) e nei giorni festivi.

Art. 8

Tracciati

1. È facoltà del settore comunale competente modificare i tracciati degli scavi proposti e, per ragioni di interesse pubblico, revocare o sospendere le autorizzazioni accordate o i lavori iniziati, nonché stabilire un ordine di successione alle varie domande per aperture del suolo stradale.
2. Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spesa, provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati dal Servizio Manutentivo senza diritto a rivalsa.

Art. 9

Pavimentazioni stradali

1. Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada, il settore comunale competente ne darà tempestiva notizia agli Enti esercenti i Servizi Pubblici ed agli altri interessati, eventualmente anche a mezzo stampa o manifesti, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo e/o sottosuolo stradale.
2. A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso.
3. Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi quattro anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale della pavimentazione di strade già esistenti, aventi particolare importanza ai fini di traffico anche per motivi contingenti, o dall'ultimazione dei lavori di costruzione di nuove strade di pari importanza o di particolari opere di arredo urbano.

4. Il termine di cui sopra si riduce a due anni ove trattasi di strade aventi, ai fini di traffico, minore importanza.
5. Il settore comunale competente predisporrà l'elenco annuale delle strade comunali di primaria e secondaria rilevanza ai fini del traffico, per le determinazioni di cui sopra.
6. Le autorizzazioni, nei casi di imprevedibilità ed urgenza previsti dai precedenti commi, saranno rilasciate dal settore comunale competente, a fronte di adeguata relazione dell'Ufficio.
7. Le autorizzazioni ordinarie saranno rilasciate dal settore comunale competente, sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni generali del presente Regolamento ed alle condizioni tecniche speciali che di volta in volta potranno essere stabilite.

Art. 10

Esercenti servizi pubblici

1. Alle aziende esercenti Servizi Pubblici che dovessero aprire durante l'anno un consistente numero di scavi potrà concedersi, previa specifica richiesta, che il pagamento dei depositi cauzionale, il pagamento della quota dei ripristini stradali e quello relativa al ristoro del degrado stradale, di cui al precedente art. 6, vengano effettuati provvisoriamente in un'unica soluzione nella misura che sarà stabilita dal Responsabile del Settore comunale competente.
2. A richiesta del predetto ufficio detti versamenti dovranno essere prontamente reintegrati fino alla concorrenza dell'importo effettivamente dovuto.
3. Nel caso in cui l'Azienda non provveda entro il termine di trenta giorni, il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di scavi richieste successivamente alla scadenza di detto termine sarà subordinato al pagamento di quanto dovuto.

Art. 11

Proroga durata autorizzazione

1. Il periodo di durata dell'autorizzazione potrà essere prorogato, su parere favorevole del competente settore comunale, sempre che tali proroghe siano state richieste, con semplice domanda protocollata in carta semplice, almeno tre giorni prima della scadenza, altrimenti l'interessato dovrà ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, che implicherà il pagamento di quanto dovuto ai fini del rilascio.

Art. 12

Opere edili private

1. Ad integrazione di quanto sopra fin qui elencato, al fine di tutelare il patrimonio stradale del Comune, chiunque intenda, ampliare, costruire, sopraelevare una costruzione o costruirne una nuova, di qualsiasi grandezza, tipologia e destinazione, dovrà redigere apposita garanzia fidejussoria assicurativa, presso istituti assicurativi di rilevanza nazionale, a garanzia di eventuali danneggiamenti del manto stradale delle strade di accesso al terreno, lotto o proprietà in oggetto, provocati dai mezzi pesanti utilizzati per l'esecuzione dei lavori anzi detti.
2. tale garanzia cessa decorsi mesi 18 (mesi diciotto) dalla data di presentazione del fine lavori al protocollo comunale del permesso di costruire.
3. ovviamente tale garanzia non dovrà essere prestata se la strada di accesso o le strade di accesso alla proprietà oggetto di intervento edilizio sono private e non pubbliche.
4. la garanzia mediante polizza fidejussoria (a favore esclusivo dell'Amministrazione Comunale) sarà pari al 5% dell'importo netto dei lavori edili di cui al permesso di costruire.
5. Il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune provvederà agli adempimenti di cui al presente articolo dandone comunicazione al Responsabile del Settore Comunale competente.

Art. 13

Casi di urgenza

1. Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove gli Uffici Comunali competenti siano chiusi, potranno aprire gli scavi solo previa comunicazione al Comando della Polizia Municipale.

2. Tale comunicazione dovrà essere regolarizzata presso il settore comunale competente entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva **anche a mezzo PEC e/o brevi mani all'Ufficio Protocollo.**

Art. 14

Ultimazione anticipata

1. Nel caso di ultimazione anticipata dei lavori sul termine fissato nell'autorizzazione, l'interessato avrà il diritto a corrispondere la tassa di occupazione suolo pubblico limitatamente al periodo di effettiva occupazione sempreché restituisca al settore comunale competente l'autorizzazione stessa e dichiari formalmente, nel caso di privati, di assicurare fino al precedente termine di scadenza, e comunque non oltre i 5 giorni dalla restituzione, adeguata conservazione della chiusura dello scavo, restandone responsabile a tutti gli effetti per tale periodo.
2. Il periodo di effettiva occupazione sarà computato, salvo i differenti risultati degli accertamenti in loco, con inizio dal giorno di effettiva ricezione dalle parti interessate dell'autorizzazione, fino al giorno della sua restituzione compreso.
3. La restituzione dovrà avvenire dal lunedì e sino alle ore 12 del venerdì, ciò al fine di consentire il tempestivo intervento di ripristino.
4. Ove tale termine non possa essere rispettato gli scavi e le aree di pertinenza restano affidate al richiedente che dovrà curarne il mantenimento in sicurezza fino alla restituzione formale come sopra indicata.

TITOLO II COMPETENZA DEI LAVORI

Art. 15 Scavi

1. L'apertura e il riempimento degli scavi e l'esecuzione definitiva del ripristino stradale, dovrà essere eseguita completamente a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.

Art. 16 Ripristini

1. Il ripristino della pavimentazione stradale a spese dei titolari delle autorizzazioni dovrà estendersi, oltre che alla superficie propria del cavo, anche alla superficie laterale, secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato tecnico "A".
2. I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sullo scavo da essi eseguito, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia dopo la verifica di cui all'art. 6 per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento dello scavo.

TITOLO III CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 17

Esecuzione lavori

1. Nell'esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle seguenti norme di legge:
 - a) sicurezza sui cantieri temporanei;
 - b) prevenzione degli infortuni;
 - c) codice della strada;
 - d) codice dell'ambiente.
2. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere altresì rispettate le norme del presente regolamento, le disposizioni speciali emanate dal competente settore comunale e le buone regole dell'arte.
3. Prima dell'inizio dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno prendere contatto con le imprese erogatrici dei Servizi Pubblici per acquisire informazioni dettagliate in ordine agli impianti presenti nel sottosuolo al fine di evitare danneggiamenti.
4. In caso di danneggiamenti il Comune resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Art. 18

Obbligo di continuità

1. Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione dovrà essere continuativo qualunque sia la natura ed il suo scopo, salvo che non siano state fornite diverse disposizioni dal settore comunale competente.
2. Qualora particolari esigenze lo consiglino, il settore comunale competente potrà ordinare che i lavori siano effettuati a turni continuativi di giorno e di notte. Saranno eseguiti esclusivamente di notte i lavori da farsi in strade il cui transito non possa essere interrotto di giorno e in tutti gli altri casi che verranno stabiliti dal settore comunale competente.
3. Nella esecuzione di tali lavori dovranno essere impiegati tutti i possibili presidi e cautele per arrecare il minimo disturbo.

Art. 19

Scavi

1. I lavori di escavazione del piano stradale dovranno essere eseguiti per tratti non maggiori di mt.20, ove si tratti di riparazione o costruzione di fogne; non maggiori di mt. 50 nel caso di canalizzazioni, tenendo presente quanto è prescritto nel successivo art. 20 e salvo particolari deroghe concesse dal settore comunale competente a fronte di particolari motivate ragioni.
2. Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente **in armonia con quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato Tecnico "A" al presente regolamento.**

Art. 20

Transito

1. Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare il transito dei pedoni verso gli ingressi delle abitazioni e degli esercizi commerciali e da un marciapiede all'altro in punti opportuni.
2. I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il transito dei veicoli ove non sia espressamente autorizzata la chiusura al traffico della strada, con ciò i titolari dovranno curare l'installazione della adeguata segnaletica stradale conforme al Codice della Strada ed alle prescrizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 21

Indicazioni

1. I lavori dovranno essere eseguiti altresì nel pieno rispetto delle normative vigenti in ordine alla emissione di rumore ed al rilascio di polveri, al fine di tutelare la salute dei lavoratori impiegati e la incolumità pubblica.

2. Ove trattasi di lavori condotti per conto di Enti gestori di Servizi Pubblici dovrà essere chiaramente esposta apposita tabella dalla quale risulti la natura dei lavori, il committente, l'esecutore, il responsabile per la sicurezza, il direttore dei lavori, il responsabile del cantiere. La tabella dovrà inoltre indicare il recapito telefonico del responsabile del cantiere.
3. Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne. Inoltre dette aperture, fuori dall'orario di lavoro, dovranno essere adeguatamente ricoperte, ancorché provvisoriamente, con idonee strutture.
4. Ugualmente devono essere adeguatamente illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, ove necessario, nei punti intermedi.
5. Il settore comunale competente potrà anche richiedere che gli scavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.

Art. 22

Attraversamenti

1. In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private, il titolare dell'autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti prima di iniziare qualsiasi lavoro.
2. L'attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è consentito, salvo autorizzazione da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all'impegno, da parte dei richiedenti, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite dal settore comunale competente.
3. L'autorizzazione che comporti la costituzione di servitù in luoghi diversi dalla sede stradale e nelle aree patrimoniali in genere, non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 23

Prescrizioni tecniche esecutive per interventi su strade

1. Per la condotta dei lavori relativi all'apertura e ripristino dei cavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a gestire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere e le seguenti disposizioni:

a) **CASO 1: Scavo in minitrincea**

Prima di dar corso allo scavo, occorrerà esperire una campagna d'indagine in situ volta ad accertare la natura dei terreni da scavare, ciò anche al fine di evitare fenomeni di sgrottature e/o cedimenti dei solidi di terreno adiacenti l'area di scavo, oltre che accertare la presenza/natura dei sottoservizi esistenti ancorché non mappati.

a.1) **IPOTESI 1: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato bituminoso:**

- formazione del tracciato;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfianco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm;
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;

- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio 250 kg/mc;
- ripristino del conglomerato bituminoso secondo le seguenti fasi:
 - a. scarifica di cm. 8 del ricoprimento il calcestruzzo di cemento;
 - b. primo ripristino, per l'intero spessore scarificato, a mezzo conglomerato bituminoso (strato di binder);
 - c. ripristino definitivo a stabilizzazione avvenuta, previa scarifica di almeno cm. 3 e per la larghezza indicata nell'allegato tecnico "A" al presente regolamento e formazione del tappetino di usura dello spessore pari a quello della scarifica, previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq.
 - d. ripristino dell'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché a causa dell'inesistenza di impianti di bitume sull'isola, è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo o conglomerato cementizio, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Settore Tecnico come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo o cemento, dovrà essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq con le modalità e la sequenza indicate alle precedenti lettere a., b., c. e d.

Ne consegue che sono VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo e/o cemento non rimossi.

a.2) IPOTESI 2: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato di cemento:

- formazione del tracciato;
- taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza dello scavo;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfianco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 200 kg/mc;

- formazione, per uno spessore finale di 20 cm, della pavimentazione stradale in calcestruzzo di cemento del dosaggio minimo di 300 kg/mc con finitura analoga a quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

a.3) IPOTESI 3: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in terra:

- formazione del tracciato;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfiacco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppì) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, fino a 10 cm dalla quota stradale, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 250 kg/mc;
- formazione, per uno spessore finale di 10 cm, della pavimentazione stradale in terra della stessa natura e specie di quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

a.4) IPOTESI 4: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in mattoni:

- formazione del tracciato;
- repertorio fotografico specifico riguardante la pavimentazione stradale interessata dalla dismissione per il successivo scavo;
- dismissione dei mattoni esistenti per una larghezza tale da poterne permettere la successiva posa con tecniche simili all'anastilosi;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfiacco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;

- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, fino a 10 cm dalla quota stradale, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 250 kg/mc;
- livellamento e ricostituzione dei mattoni avendo cura che gli stessi sia adeguatamente ammorsato e raccordato con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b) CASO 2: Scavo a sezione

Prima di dar corso allo scavo, occorrerà esperire una campagna d'indagine in situ volta ad accertare la natura dei terreni da scavare, ciò anche al fine di evitare fenomeni di sgrottature e/o cedimenti dei solidi di terreno adiacenti l'area di scavo, oltre che accertare la presenza/natura dei sottoservizi esistenti ancorché non mappati.

b.1) IPOTESI 1: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato bituminoso:

- taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 28 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
 - e. strato di calcestruzzo del dosaggio compreso fra 250 e 300 kg/mc d'impasto, dello spessore complessivo di 28 cm;
- ripristino del conglomerato bituminoso secondo le seguenti fasi:
 - e. scarifica di cm. 8 del ricoprimento il calcestruzzo di cemento;
 - f. primoripristino, per l'intero spessore scarificato, a mezzo conglomerato bituminoso (strato di binder);
 - g. ripristino definitivo a stabilizzazione avvenuta, previa scarifica di almeno cm. 3 e per la larghezza indicata nell'allegato tecnico "A" al presente regolamento e formazione del tappetino di usura dello spessore

pari a quello della scarifica, previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq.

h. ripristino dell'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché a causa dell'inesistenza di impianti di bitume sull'isola, è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo o conglomerato cementizio, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Settore Tecnico come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo o cemento, dovrà essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq con le modalità e la sequenza indicate alle precedenti lettere a., b., c. e d.

Ne consegue che sono VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo e/o cemento non rimossi.

b.2) IPOTESI 2: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato di cemento:

- taglio della pavimentazione stradale secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 20 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- strato di calcestruzzo del dosaggio non inferiore a 300 kg/mc d'impasto, dello spessore complessivo di 20 cm, con finitura superficiale analoga a quella esistente avendo cura di eseguire il corretto raccordo con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b.3) IPOTESI 3: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in terra:

- taglio della pavimentazione stradale secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;

- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 10 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- formazione, per uno spessore finale di 10 cm, della pavimentazione stradale in terra della stessa natura e specie di quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b.4) IPOTESI 4: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in mattonelle:

- formazione del tracciato;
- repertorio fotografico specifico riguardante la pavimentazione stradale interessata dalla dismissione per il successivo scavo;
- dismissione delle mattonelle esistenti per una larghezza tale da poterne permettere la successiva posa con tecniche simili all'anastilosi;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 20 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- getto di calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 300 kg/mc, livellamento e ricostituzione del basolato precedentemente dismesso (con integrazione degli eventuali pezzi mancanti) avendo cura che lo stesso sia adeguatamente ammorsato e raccordato con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

2. In tempi successivi definiti dal settore comunale competente, e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto di "Primo ripristino", dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessori da cm.3 a cm.5 a seconda dei tipi di strada interessata. Dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina vibro finitrice previa scarifica o fresatura. La larghezza della fresatura non sarà mai inferiore a 3 (tre) volte la maggior larghezza del taglio dell'asfalto eseguito per lo scavo.
3. Per scavi con asse parallelo all'asse stradale, la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari all'intera carreggiata quando la strada interessata ha una larghezza inferiore a mt. 5. Per strade di larghezza superiore a mt. 5 la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari alla semicarreggiata. Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, qualora lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a 2,00 m, dall'asse della carreggiata, dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale interessata dallo scavo
4. Nel caso di scavi con asse perpendicolare all'asse stradale, la larghezza dell'intervento di ripristino sarà almeno pari a 5 volte la larghezza dello scavo con un minimo di mt. 2. - Dovranno essere evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale.
5. L'intervento sia per il caso di cui al superiore punto 3. che 4., verrà effettuato riquadrando con disco diamantato (o macchina simile) il tratto di strada da scarificare o fresare - verrà quindi asportato il materiale per uno strato concordato con il settore comunale competente e comunque compreso fra cm.3 e cm.10, quindi steso il nuovo manto d'usura.
6. È fatto obbligo ripristinare l'eventuale segnaletica esistente prima dello scavo con vernice dello stesso tipo della preesistente.

Art. 24

Prescrizioni tecniche esecutive per interventi su marciapiedi

1. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.
2. Le pavimentazioni dei marciapiedi manomesse perpendicolarmente alla loro lunghezza e per ridotti tratti saranno sempre ripristinate con materiale analogo all'esistente, ma col sottofondo in cls di cm.12 e con riquadratura limitata al minimo ed eseguita in modo da uniformare al massimo il nuovo intervento all'esistente.

Art. 25

Responsabilità ed oneri

1. La responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dall'esecuzione dei lavori descritti nel presente regolamento - ripristino stradale **incluso** - rimane a carico del titolare dell'Autorizzazione per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna al Comune per l'uso pubblico delle aree stradali interessate dagli scavi.
2. La data di riconsegna dell'area interessata dallo scavo e riempita a raso, sarà comunicata al settore comunale competente per iscritto e con congruo anticipo del titolare dell'autorizzazione.
3. Fino alla riconsegna il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità.
4. Dal momento della riconsegna al Comune le aree stradali interessate dagli scavi, ad avvenuto riempimento a raso, saranno affidate all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale.
5. Il titolare dell'autorizzazione, dal momento della riconsegna e fino alla verifica positiva del settore comunale competente, dovrà tempestivamente intervenire per eliminare la situazione di pericolo o i difetti conseguenti i lavori eseguiti per il riempimento dello scavo.
6. Il settore comunale competente potrà disporre per l'esecuzione immediata a mezzo impresa di manutenzione delle strade comunali ed a spese del titolare dell'autorizzazione, di lavori urgenti ed indifferibili in relazione a luoghi, tempi, esigenze di sicurezza o di circolazione.
7. Di quanto eseguito ne verrà data pronta comunicazione al titolare dell'autorizzazione.

8. La verifica di cui all'art. 6 non esonera i titolari delle autorizzazioni dalle responsabilità loro incumbenti conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento dei cavi. La misurazione dello scavo verrà effettuata in contraddittorio tra il settore comunale competente ed il titolare dell'autorizzazione o l'esecutore dello scavo, al momento della riconsegna dell'area interessata dallo scavo, conseguentemente si provvederà all'eventuale conguaglio della somma forfetaria versata dai titolari dell'autorizzazione che restano obbligati a versare tale differenza entro quindici giorni dalle misurazioni effettuate; scaduto detto termine il Comune è autorizzato a trattenere il conguaglio dai depositi di cui all'art. 6 primo comma.
9. Analogamente il Comune provvederà alla restituzione di somme versate in eccedenza. Inoltre per il suddetto periodo di tempo i titolari di autorizzazioni dovranno corrispondere al **Comune** il corrispettivo degli interventi di emergenza eventualmente eseguiti **dallo stesso anche a mezzo di impresa di fiducia**, quali posa in opera di transenne, lumi, segnaletica, lavori urgenti ed indifferibili in relazione a luoghi tempi, esigenze di sicurezza o di circolazione. **Detti interventi saranno valutati applicando i prezzi desunti dal prezzario regionale delle opere pubbliche vigente, aumentati del 30% per lavori realizzati nelle isole minori, e qualora questi non siano presenti nel prezzario a mezzo di apposite analisi prezzi.**

TITOLO IV ONERI SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Diritti tasse e contributi

1. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l'occupazione del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico.

Art. 27

Revoca autorizzazione

1. Qualora i titolari dell'autorizzazione non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni stesse, il settore comunale competente potrà imporre l'adeguamento alle prescrizioni entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell'autorizzazione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

Art. 28

Manufatti e canalizzazioni

1. Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti e le canalizzazioni dei Servizi Pubblici o dei privati e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati. La verifica degli incaricati comunali di cui agli art. 6 e 25 del Regolamento non esonera i titolari delle autorizzazioni da tale responsabilità né diminuisce per i danni che si dovessero verificare anche dopo la chiusura dei cavi in conseguenza dei lavori eseguiti.

Art. 29

Revoca e proroga

1. Le autorizzazioni sono sempre revocabili e prorogabili da parte del settore comunale competente che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata.
2. I concessionari del sottosuolo dovranno, a semplice richiesta del settore comunale competente, spostare, rinnovare, innalzare ed abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori comunali e per qualsiasi altra esigenza occorresse al Comune di variare l'andamento di tali opere e canalizzazioni senza nessun onere a carico del Comune.
3. Nei casi in cui il Comune avendo provveduto alla costruzione di apposite gallerie o cunicoli, ritenesse opportuno farvi collocare le opere o canalizzazioni eseguite da terzi, detti lavori saranno eseguiti a spese dei concessionari.
4. Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni che eventualmente dovessero subire le canalizzazioni e le altre opere di enti o privati, per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per suo conto e per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo e per eventuali frane o eventi analoghi.

Art. 30

Osservanza regolamento

1. Il Responsabile del Settore comunale competente o suo incaricato ed il Comando della Polizia Municipale faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed in caso di violazioni accertate, verranno elevate le previste contestazioni.
2. L'Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 31, si riserva il diritto di ritirare l'autorizzazione e di provvedere d'Ufficio **al ripristino dello status quo ante a cura e spese del concessionario**. L'ammontare delle spese sarà valutato con riferimento ai prezzi del vigente prezzario

regionale OO.PP., aumentati del 30% per lavori realizzati nelle isole minori e qualora questi non siano presenti nel prezzario a mezzo di apposite analisi prezzi. Le somme corrispondenti saranno prelevate dal deposito cauzionale di cui all'art. 6 versato per la specifica autorizzazione o per altra autorizzazione.

Art. 31

Sanzioni e penali

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che sarà definita con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, saranno previste le seguenti penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) penale per i lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
 - b) penale per lavori eseguiti oltre il termine fissato nell'autorizzazione;
 - c) penale per scavi le cui dimensioni eccedano quelle previste nell'autorizzazione.
4. La penale di cui al precedente punto c) non si applica quando trattasi di interventi di emergenza per eseguire manutenzioni straordinarie di impianti preesistenti.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogato ogni e qualunque disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso.
2. Copia del presente regolamento viene diffusa, a cura del settore comunale competente agli uffici e servizi per i quali l'Ente è tenuto a provvedere alle prestazioni regolate dalle presenti norme.



Comune di Lampedusa e Linosa

Provincia di Agrigento

SETTORE VII

*"Lavori Pubblici - Energia - Pubblica Illuminazione - Protezione Civile -
Edilizia Popolare - Edilizia Scolastica - Manutenzioni - Ambiente - Servizio Idrico Integrato - Rifiuti - Demanio"*

ALLEGATO TECNICO "A" AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Premesse

Le presenti norme tecniche costituiscono parte integrante del Regolamento che disciplina le autorizzazioni degli interventi nel sottosuolo e dei ripristini del suolo pubblico.

I soggetti interessati (Aziende e Richiedenti), per iniziare i lavori sul suolo pubblico, debbono richiedere, con riferimento alla concessione l'autorizzazione al Settore VII del Comune di Lampedusa e Linosa, specificando il luogo, la data di inizio e fine lavori e la eventuale necessità di chiusura al traffico per lo svolgimento dei lavori, in questo ultimo caso dovranno proporre un piano alternativo del traffico.

Art. 2
Posizionamento dei manufatti

I sottoservizi dovranno essere preferibilmente interrati ai margini della carreggiata stradale nella fascia di due metri generalmente destinata alla sosta auto. La profondità di interrimento non potrà essere inferiore a m. 0.70 dal piano di calpestio, riferita all'estradosso di cavi, tubazioni e manufatti.

Limitatamente alla posa di infrastrutture di alloggiamento di fibre ottiche, la profondità di interrimento non potrà essere inferiore a 0,50 m. dal piano di calpestio, riferita all'estradosso dei manufatti.

Eventuali deroghe alla posizione ed alla profondità dei manufatti dovranno di volta in volta essere preventivamente concordati con il Settore comunale competente.

Nel caso in cui le strade interessate da lavori di scavo, siano prive d'impianto d'illuminazione, la profondità di interrimento dovrà essere di m. 1,20 e la traccia non potrà essere eseguita ad una distanza inferiore a m. 1,00 dal margine della strada.

L'Azienda interessata allo scavo, prima del rilascio dell'autorizzazione ai lavori, dovrà effettuare, congiuntamente ai tecnici del Settore comunale competente, un sopralluogo, per concordare le modalità e l'esatta ubicazione dei lavori e per evitare eventuali danni ai manufatti idrici, elettrici e/o fognari esistenti.

Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale che dovrà contenere, oltre alle caratteristiche della pavimentazione ed allo stato d'usura, le eventuali particolari prescrizioni e modalità d'intervento concordati; il verbale sarà trasmesso al Responsabile del Settore comunale competente perché tali prescrizioni siano inserite nell'autorizzazione.

Art. 3
Camerette in sede stradale

La struttura d'eventuali camerette d'ispezione dovrà essere proporzionata in modo che i muri perimetrali, la soletta ed il torrino porta-chiusino siano idonei ad un carico verticale così come previsto dalle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Art. 4
Esecuzione lavori e rapporti con le Aziende

I lavori di realizzazione e manutenzione dei manufatti interessanti il suolo e/o il sottosuolo pubblico, dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Se nel corso dei lavori si dovessero riscontrare imperfezioni nei

sottoservizi (comunali o di altre Aziende) il problema deve essere tempestivamente segnalato al Comune, nonché all'Azienda titolare del sottoservizio, per gli interventi del caso.

Ove la Ditta esecutrice dei lavori provochi danni ad opere municipali o di altre Aziende la stessa deve provvedere al ripristino a regola d'arte di tali opere, garantendone la corretta funzionalità.

Nel caso in cui tali danni interessino opere fognarie sarà responsabilità del Soggetto richiedente la autorizzazione, oltre che provvedere al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, anche tutto quanto derivante dalla vigente legislazione in materia di tutela ambientale.

Art. 6 **Visibilità dei lavori**

A norma dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la Ditta esecutrice dei lavori deve esporre bene in evidenza, in prossimità degli scavi, il cartello - TABELLA LAVORI - con le caratteristiche di cui alla figura 382 (art. 30) del citato Regolamento di esecuzione del CdS.

Anche se i lavori hanno durata inferiore ai sette giorni lavorativi, si è comunque obbligati ad apporre in prossimità delle testate di ogni cantiere, una tabella, con le caratteristiche di cui sopra, dove devono essere riportate in modo chiaro e leggibile le seguenti indicazioni:

- l'Ente proprietario o concessionario della strada;
- la denominazione della Ditta esecutrice dei lavori;
- il tipo dei lavori, le date previste per l'inizio e fine lavoro;
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata per l'esecuzione dei lavori;
- gli estremi dell'Ordinanza di chiusura e/o regolamentazione del traffico eventualmente rilasciata;
- il recapito ed il numero telefonico del responsabile del cantiere.

Art.7 **Sicurezza e segnalazione del cantiere**

Prima d'iniziare i lavori la Ditta esecutrice deve attenersi alle condizioni dell'art. 17 del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16-12-92 n. 495) che così recita:

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art. 32, comma 2.

Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di cmq. 50, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati, prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno m. 1. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza, segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà segnalare e transennare adeguatamente il cantiere assicurando il continuo mantenimento delle recinzioni e dei mezzi di segnalazione diurni e notturni nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e secondo gli schemi allegati alle presenti norme tecniche. L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere limitata il più possibile (nel tempo e nello spazio) per garantire le migliori condizioni di fluidità e di sicurezza al traffico veicolare e pedonale.

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le altre normative discendenti da leggi statali o regionali, dal Regolamento nonché le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto dell'opera specifica.

Se nel corso dei lavori si rendesse necessario, per necessità operative, rimuovere temporaneamente la segnaletica verticale, la Ditta deve comunicare tale necessità al Comando di Polizia Municipale e provvedere contemporaneamente alla sostituzione con adeguata segnaletica mobile temporanea.

Art. 9

Modalità esecutive ed uso di mezzi di cantiere

L'impiego di mezzi cingolati, è vietato, solo in casi eccezionali, specificatamente autorizzati dal Dirigente del Settore VII - LL.PP., su motivata richiesta della Direzione Lavori, potrà essere concessa deroga a tale divieto.

Nell'esecuzione di scavi interessanti strade realizzate con conglomerati bituminosi, la Ditta, prima della esecuzione dello scavo con mezzi meccanici, dovrà preventivamente procedere, con apposita macchina taglia bitume, al taglio degli strati bitumati per tutta la traccia da eseguirsi.

Art. 10

Attraversamenti stradali

Gli attraversamenti stradali, per non intralciare la circolazione, dovranno essere prioritariamente eseguiti con tecniche di perforazione orizzontale controllata o similari metodi "spingitubo".

Ove tale tecnologia non possa essere applicata gli attraversamenti andranno realizzati in modo da impegnare mezza carreggiata per volta e dovranno essere temporaneamente ripristinati in conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm. 5 al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità. Potranno, in caso di necessità, per la copertura temporanea dei cavi, essere utilizzate lastre metalliche opportunamente dimensionate ed ancorate al suolo, purché dette lastre vengano correttamente raccordate con i manti stradali preesistenti.

I materiali di risulta che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, dovessero restringere la carreggiata stradale intralciando o limitando eccessivamente la viabilità, dovranno essere immediatamente conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero (o a deposito temporaneo).

Se il lavoro prevede l'attraversamento di carreggiata, e in tutti quei casi in cui risulti necessario provvedere ad una momentanea deviazione del traffico, si potrà procedere solo ed esclusivamente sotto la diretta assistenza dei Vigili Urbani. A tal fine la Ditta informerà il Comando dei Vigili Urbani il quale è tenuto a disporre immediatamente il servizio.

Art. 11

Varianti e modifiche ai lavori

La Ditta esecutrice, ove riscontri durante l'esecuzione dei lavori la presenza di manufatti fognari o elettrici non attesi, dovrà immediatamente sospendere i lavori e concordare con il Dirigente del Settore VII le modalità di prosecuzione informandone contestualmente il Comando di Polizia Municipale. Ove per la risoluzione dell'imprevisto si ecceda il periodo di sette giorni la Ditta esecutrice dovrà ricoprire i cavi e rendere fruibile a veicoli e pedoni la zona interessata dai lavori concordando, per il prosieguo, una nuova data quando saranno state tecnicamente rimosse le ragioni che avevano imposto la temporanea sospensione dei lavori.

Nel caso eccezionale in cui dette opere comportassero la modifica di opere idrico fognarie (o elettriche) esistenti, non si potrà dare luogo all'esecuzione dei lavori ove prima "Azienda" (o la Ditta esecutrice) non abbia ottenuto l'approvazione degli elaborati relativi a tali modifiche da parte del Dirigente del Settore VII - LL.PP.

Non si potrà dare luogo al riempimento degli scavi, per i tratti che interessano sistemi idrico fognari, ove le opere eseguite non siano state visionate dai funzionari del competente Settore VII del Comune di Lampedusa e Linosa gestore del Servizio Idrico Integrato.

spessore pari a quello della scarifica, previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq.

d. ripristino dell'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché a causa dell'inesistenza di impianti di bitume sull'isola, è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo o conglomerato cementizio, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Settore Tecnico come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo o cemento, dovrà essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq con le modalità e la sequenza indicate alle precedenti lettere a., b., c. e d. Ne consegue che sono VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo e/o cemento non rimossi.

a.2) IPOTESI 2: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato di cemento:

- formazione del tracciato;
- taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza dello scavo;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfianco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 200 kg/mc;
- formazione, per uno spessore finale di 20 cm, della pavimentazione stradale in calcestruzzo di cemento del dosaggio minimo di 300 kg/mc con finitura analoga a quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

a.3) IPOTESI 3: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in terra:

- formazione del tracciato;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfianco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, fino a 10 cm dalla quota stradale, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 250 kg/mc;

- formazione, per uno spessore finale di 10 cm, della pavimentazione stradale in terra della stessa natura e specie di quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

a.4) IPOTESI 4: Scavo in minitrincea su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in mattonelle:

- formazione del tracciato;
- repertorio fotografico specifico riguardante la pavimentazione stradale interessata dalla dismissione per il successivo scavo;
- dismissione delle mattonelle esistente per una larghezza tale da poterne permettere la successiva posa con tecniche simili all'anastilosi;
- scavo della minitrincea;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- formazione del letto di posa, di ricoprimento e rinfianco del cavidotto o della tubazione da installare, con sabbia avente granulometria non eccedente 2 mm. con la costituzione dei seguenti strati:
 - a. letto di posa: spessore minimo 10 cm;
 - b. ricoprimento: spessore minimo 10 cm.
- posa della tubazione o del cavidotto, la cui direttrice superiore dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- protezione meccanica (ex coppi) da porre in opera subito dopo lo strato di ricoprimento;
- ricoprimento della sezione rimanente dello scavo, fino a 10 cm dalla quota stradale, con calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 250 kg/mc;
- livellamento e ricostituzione delle mattonelle avendo cura che lo stesso sia adeguatamente ammorsato e raccordato con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b) CASO 2: Scavo a sezione

Prima di dar corso allo scavo, occorrerà esperire una campagna d'indagine in situ volta ad accertare la natura dei terreni da scavare, ciò anche al fine di evitare fenomeni di sgrottature e/o cedimenti dei solidi di terreno adiacenti l'area di scavo, oltre che accertare la presenza/natura dei sottoservizi esistenti ancorché non mappati.

b.1) IPOTESI 1: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato bituminoso:

- taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 28 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;

- e. strato di calcestruzzo del dosaggio compreso fra 250 e 300 kg/mc d'impasto, dello spessore complessivo di 28 cm;
- ripristino del conglomerato bituminoso secondo le seguenti fasi:
 - e. scarifica di cm. 8 del ricoprimento il calcestruzzo di cemento;
 - f. primo ripristino, per l'intero spessore scarificato, a mezzo conglomerato bituminoso (strato di binder);
 - g. ripristino definitivo a stabilizzazione avvenuta, previa scarifica di almeno cm. 3 e per la larghezza indicata nell'allegato tecnico "A" al presente regolamento e formazione del tappetino di usura dello spessore pari a quello della scarifica, previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq.
 - h. ripristino dell'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché a causa dell'inesistenza d'impianti di bitume sull'isola, è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo o conglomerato cementizio, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Settore Tecnico come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo o cemento, dovrà essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq con le modalità e la sequenza indicate alle precedenti lettere a., b., c. e d. Ne consegue che sono VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo e/o cemento non rimossi.

b.2) IPOTESI 2: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in conglomerato di cemento:

- taglio della pavimentazione stradale secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 20 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- strato di calcestruzzo del dosaggio non inferiore a 300 kg/mc d'impasto, dello spessore complessivo di 20 cm, con finitura superficiale analoga a quella esistente avendo cura di eseguire il corretto raccordo con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b.3) IPOTESI 3: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in terra:

- taglio della pavimentazione stradale secondo una sagoma prestabilita e con l'impiego di idonee macchine speciali a lama diamantata. Il taglio dovrà avvenire nel senso longitudinale del piano viabile e nei tratti trasversali di testata;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;

- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 10 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- formazione, per uno spessore finale di 10 cm, della pavimentazione stradale in terra della stessa natura e specie di quella esistente avendo cura di raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

b.4) IPOTESI 4: Scavo su sede stradale la cui pavimentazione sia realizzata in mattonelle:

- formazione del tracciato;
- repertorio fotografico specifico riguardante la pavimentazione stradale interessata dalla dismissione per il successivo scavo;
- dismissione delle mattonelle esistenti per una larghezza tale da poterne permettere la successiva posa con tecniche simili all'anastilosi;
- scavo fino alla profondità di progetto, tenendo conto che la generatrice superiore del tubo o del cavidotto dovrà essere posta ad una profondità minima di 70 cm rispetto il piano stradale;
- trasporto a rifiuto del materiale scavato;
- il ricolmo degli scavi deve essere eseguito, previo idoneo costipamento del sottofondo e di ogni strato di cm 30, come segue:
 - a. strato di sabbia, fino al ricoprimento del cavidotto per uno spessore di almeno a 10 cm, della granulometria 0,063 – 2 mm;
 - b. protezione meccanica (ex coppi);
 - c. strato di graniglia (in alternativa strato di sabbia) di ricoprimento del cavo fino al piano di posa della fondazione stradale (cm. 20 rispetto il piano stradale) della granulometria da 2 a 6 mm;
 - d. nastro/materiale segnalatore e di protezione, da porre a distanza non inferiore a 25 cm rispetto la protezione meccanica;
- getto di calcestruzzo di cemento (diametro massimo dell'inerte pari a 15 mm) del dosaggio minimo di 300 kg/mc, livellamento e ricostituzione delle mattonelle precedentemente dismesse (con integrazione degli eventuali pezzi mancanti) avendo cura che lo stesso siano adeguatamente ammorsate e raccordate con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo.

Ove l'intervento interessasse il marciapiede, qualunque sia la sua fattura, il ripristino dovrà avvenire per l'intera larghezza dello stesso.

Il Dirigente del Settore VII - LL.PP. emette diffida o Ordinanza sulla imperfetta esecuzione dei lavori di ripristino all'Azienda esecutrice. La inottemperanza comporta l'esclusione della stessa Azienda dall'ottenimento di nuove autorizzazioni per scavi per un anno, salvo le rivalse per i danni arrecati.

Art. 14

Estensione dei ripristini definitivi

Scavi longitudinali rispetto all'asse stradale

Carreggiate di larghezza media inferiore o uguale a metri 5,00

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2,00 m. in entrambe le parti terminali dello scavo così come schematizzato nella figura 1 riportata alla fine del presente articolo. Qualora lo scavo avvenga in prossimità di una intersezione stradale il ripristino definitivo del tappeto di usura dovrà essere esteso anche all'intera intersezione stradale previo fresatura.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Carreggiate di larghezza media superiore a metri 5,00

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, qualora lo scavo venga eseguito ad una distanza non inferiore a 2,00 m. dall'asse della carreggiata, dovrà essere esteso all'intera larghezza della semicarreggiata stradale interessata dallo scavo (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2,00 m. in entrambe le parti terminali dello scavo così come schematizzato nella figura. 2 riportata alla fine del presente articolo.

Qualora lo scavo avvenga in prossimità di una intersezione stradale il ripristino definitivo del tappeto di usura dovrà essere esteso anche all'intera intersezione stradale previo fresatura.

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, qualora lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a 2,00 m, dall'asse della carreggiata, dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale interessata dallo scavo (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2,00 m. in entrambe le parti terminali dello scavo così come schematizzato nella figura 3 riportata alla fine del presente articolo. Qualora lo scavo avvenga in prossimità di una intersezione stradale il ripristino definitivo del tappeto di usura dovrà essere esteso anche all'intera intersezione stradale previo fresatura. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Marciapiedi

Le modalità del ripristino dei marciapiedi saranno stabilite caso per caso dai preposti uffici comunali.

Scavi trasversali e/o obliqui rispetto all'asse stradale

Scavi trasversali

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo, misurato parallelamente all'asse stradale, non inferiore a 3 (tre) volte la larghezza dello scavo, misurata nel punto di larghezza massima. Lo sviluppo del ripristino definitivo del tappeto d'usura, misurato parallelamente all'asse stradale, non dovrà comunque mai essere inferiore a 2,00 m. così come schematizzato nella figura 4 riportata alla fine del presente articolo.

Qualora lo scavo avvenga in prossimità di una intersezione stradale, ad una distanza non superiore a 5,00 m. dall'intersezione stradale, il ripristino definitivo del tappeto di usura dovrà essere esteso anche all'intera intersezione stradale previo fresatura così come schematizzato nelle figure 12 e 1 riportate alla fine del presente articolo.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle

acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Scavi obliqui

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo, misurato parallelamente all'asse stradale, non inferiore alla proiezione ortogonale della lunghezza dello scavo sull'asse stradale. maggiorata della larghezza dello scavo, misurata nel punto di larghezza massima, in entrambe le parti terminali dello scavo così come schematizzato nella fig. 5 riportata alla fine del presente articolo.

Qualora lo scavo avvenga in prossimità di una intersezione stradale, ad una distanza non superiore a 5,00 m. dall'intersezione stradale, il ripristino definitivo del tappeto di usura dovrà essere esteso anche all'intera intersezione stradale previo fresatura così come schematizzato nelle figure 14 e 15 riportate alla fine del presente articolo.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature, non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini, bombolette e quant'altro devono essere riposizionate in quota.

Scavi trasversali e/o obliqui contigui

Qualora il titolare della specifica autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico esegua presso la medesima strada e/o pertinenza stradale più di uno scavo trasversale e/o obliquo rispetto all'asse stradale a distanza reciproca non superiore a 15,00 m., il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura, dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata stradale (secondo gli spessori minimi riportati in precedenza) per uno sviluppo in lunghezza, misurato parallelamente all'asse stradale, tale da ricomprendere tutti gli scavi eseguiti dallo stesso titolare della specifica autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico, al fine di garantire il rifacimento completo di tutta la pavimentazione stradale interessata dagli scavi trasversali e/o obliqui rispetto all'asse stradale a distanza reciproca non superiore a 15,00 m. così come schematizzato nelle figure 6,7,8,9,10 e 11 riportate alla fine del presente articolo.




Fig. 5 SCAVO OBLIQUO (CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)




Fig. 6 SCAVI TRASVERSALI CONTIGUI (CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)




Fig. 7 SCAVI TRASVERSALI CONTIGUI (CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)




Fig. 8 SCAVI TRASVERSALI OBLIQUI CONTIGUI (CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)




Fig. 9 SCAVI TRASVERSALI CONTIGUI (CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)










Fig. 10 SCAVI OBLIQUI CONTIGUI (CARREGGIATA DI LARGHEZZA QUALSIASI)







Art. 15 Segnaletica stradale

La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica verticale preesistente ai lavori, ove la stessa abbia subito variazioni, contestualmente alla fine lavori.

La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, qualunque sia stato lo stato d'usura della stessa all'inizio dei lavori, non oltre 10 (dieci) giorni dal completamento della pavimentazione stradale.

Tale segnaletica dovrà essere eseguita nell'intero tratto di strada interessato dai lavori e nelle zone immediatamente adiacenti per uniformità e continuità sentito il Comando di Polizia Municipale.

Art. 16

Fine lavori e certificato di regolare esecuzione

Il Comune di Lampedusa e Linosa con il Settore VII - LL.PP. accerterà, su richiesta dell'esecutore e/o dell'Azienda concessionaria e dopo la comunicazione di fine lavori, la regolare esecuzione del ripristino delle sedi stradali.

La dichiarazione dell'avvenuta esecuzione dei ripristini a regola d'arte, non libera l'Azienda concessionaria dall'obbligo, nei successivi 24 mesi di provvedere:

- a) alle riparazioni delle sedi stradali in caso di cedimenti, avvallamenti, etc.;
- b) a ripristinare la funzionalità e la continuità dei manufatti idrici e fognari, qualora abbiano subito manomissioni o interruzioni;
- c) a risarcire i terzi per ogni evento dannoso conseguente alla esecuzione dei ripristini, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

È fatto obbligo al Settore VII - LL.PP. di controllare l'esecuzione dei lavori anche durante la fase del ripristino.

L'accertamento della regolare esecuzione costituisce titolo per richiedere al Dirigente del Settore VII la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione.

Ove l'Azienda concessionaria non provvedesse a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, non saranno rilasciate autorizzazioni all'Azienda medesima sino al completo soddisfacimento di quanto indicato. Al fine delle necessità connesse all'attività del servizio della Protezione Civile Comunale si fa obbligo, nel caso in cui gli scavi siano estesi ad una profondità maggiore a m. 3.00, di documentare adeguatamente la costituzione degli strati superficiali del terreno.

Tali informazioni potranno essere rese o in forma di filmato video o fotografica o di sezione litostratigrafica significativa e dovranno essere fornite, unitamente alla comunicazione di fine lavori, al Comune di Lampedusa e Linosa al Dirigente del Settore VII - LL.PP..

Il Comune può ordinare alle aziende di eseguire, a loro spese, prove di laboratorio sui materiali utilizzati: in tal caso, il certificato di regolare esecuzione dei lavori non potrà prescindere dall'esito favorevole delle prove stesse.

Art.17

Manutenzione delle opere realizzate

Ad avvenuta realizzazione delle opere, è fatto obbligo all'Azienda concessionaria di provvedere ad un continuo controllo e ad un'assidua manutenzione delle stesse, sia per quanto concerne le parti poste nel sottosuolo sia per quelle affioranti in superficie e ciò al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti che possano apportare nocumento all'incolumità pubblica.

Estrema cura dovrà essere posta nella regolare tenuta dei manufatti di superficie, quali pozzetti, botole, ecc.; in particolare, queste ultime, dovranno essere mantenute in perfetta uniformità di quota con le carreggiate stradali, rispetto alle quali non devono risultare né sporgenti né incassate, ciò deve verificarsi anche nel caso in cui il livello delle carreggiate stradali, o dei marciapiedi, dovesse essere oggetto di modifiche in conseguenza d'interventi manutentivi od altro.

Art. 18

Comunicazione riapertura al traffico

Si fa obbligo all'Azienda richiedente di comunicare tempestivamente al Dirigente del Settore VII - LL.PP. - ed alla Polizia Municipale la eventuale fine anticipata dei lavori e la possibilità di riapertura al traffico (veicolare e/o pedonale) della sede stradale interessata dai lavori stessi.

Art. 19
Norme generali e responsabilità

L'inizio dei lavori costituisce tacita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni ed obblighi di cui alle presenti norme.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l'autorizzazione in qualunque momento, con provvedimento motivato.

Il provvedimento va notificato al concessionario assegnando un termine non maggiore di giorni venti entro il quale il medesimo avrà l'obbligo di ripristinare a proprie spese il suolo pubblico lasciandolo libero e sgombro, senza diritto a compenso alcuno o indennizzo di sorta.

Ogni responsabilità civile e penale per danni che possano derivare a persone o cose in dipendenza dei lavori e del mantenimento nel sottosuolo o nel suolo pubblico dei manufatti di propria competenza è a totale carico dell'Azienda concessionaria. L'Amministrazione Comunale è, pertanto, sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Davide Masia



Il Consigliere Anziano
Sig.ra Teresa Giammona

Teresa Giammona

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Panepinto

Giovanni Panepinto

“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del 06/06/2019, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2019; al 21/06/2019;

Lampedusa li, **16 LUG. 2019**.....;

L'addetto
Barbera Pasquale

Barbera Pasquale



Il Segretario Generale

Giovanni Panepinto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,;

Il Segretario Generale
